

COMUNE DI PALESTRINA
DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE
CIG. _____
C.U. _____

Con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Palestrina, (di seguito “ Comune ”), rappresentato dalla Dr.ssa Daniela Glonfoni, Segretario Generale del Comune medesimo, nata a Roma il 31.10.1969 e domiciliata in Palestrina in Via del Tempio, 1, in rappresentanza del Comune di Palestrina codice fiscale 01319240584 nella qualità di Responsabile del servizio contenzioso giusta deliberazione di G.C. n. 57/2016 e ai sensi dell’art 107, comma 3 lett. c) del T.U delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’ Amministrazione che rappresenta;

L’ Avv. _____ nato a _____ e _____ il _____ C.F. _____
_____ P.IVA _____ PEC _____
_____ con studio in _____ via _____
iscritto all’albo degli avvocati del Foro di _____ al numero _____
_____ del _____.

PREMESSO

Che con deliberazione di Giunta Comunale è stata deliberata la costituzione del Comune di Palestrina nel giudizio _____ dinanzi al _____
_____ avente ad oggetto _____
_____ [...];

[...]

Che tale incarico con deliberazione di G.C. n. _____ del _____ è stato affidato in conformità alle disposizioni in materia e a quelle contenute nel Regolamento per il conferimento degli incarichi legali, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 3.02.2017 all’Avv. _____ con studio in _____ via _____

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Gli atti in essa indicati, ben noti alle Parti, si devono intendere come integralmente trascritti nel testo di questo Atto. Ciò ha valore di patti.

Art. 2 -. L'incarico concerne _____
nella controversia che vede il Comune di Palestrina contrapposto a _____

A tal fine, il sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'amministrazione comunale si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

Art. 3 - L'incarico comprende, oltre alla difesa giudiziaria anche pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il suindicato giudizio nonchè di addivenire ad eventuali atti di transazione. Il legale si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente l'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Il legale si impegna altresì ad effettuare una stima del rischio da soccombenza implementandola dinamicamente durante il corso del giudizio, in relazione alle richieste del Comune in applicazione di quanto riportato nel sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonchè delle indicazioni della Corte dei Conti (vedasi ad esempio deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Lazio n. 65 del 6.07.2021). Tale complessa attività di assistenza, valutazione, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.

Art. 4 – Il legale incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

Allo scopo, dichiara:

- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'amministrazione comunale, per tutta la durata dell'incarico;
- di non avere in corso incarichi contro il Comune per conto di terzi pubblici o privati;
- di non aver sostenuto cause contro il Comune di Palestrina da almeno da due anni da oggi;
- di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con il presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il comune è in facoltà

di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Art. 5 – Il legale incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente articolo 4 ivi inclusa la modifica di ciascuna delle condizioni dichiarate con nota prot. _____ del _____ al momento della domanda di inserimento nell'albo degli avvocati. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, il Comune agirà ai sensi dell'ultimo periodo dello stesso articolo 4.

Art. 6 – Il compenso complessivo per la prestazione di cui al presente incarico è pari ad € _____ incluse spese IVA e CAP somma cui va detratta la ritenuta d'acconto.

Pertanto l'Avv. _____ rinuncia con la sottoscrizione del presente atto a qualsiasi ulteriore compenso per l'incarico di cui alla deliberazione di G.C.

Il Comune corrisponderà tale somma con le seguenti modalità:

- a) una somma pari al 30% dell'importo totale concordato incluse spese ed oneri di legge al momento della costituzione in giudizio e previa richiesta del legale;
- b) Il saldo dell'importo concordato al termine della causa;

Tali importi includono anche l'eventuale redazione di un atto di transazione;

Art. 7 – L' Avv. _____ dichiara di aver stipulato in data _____ apposita polizza assicurativa professionale n. _____ con _____ che copre tutti i danni che questi possa causare, per colpa anche grave, a clienti o a terzi nello svolgimento dell' attività professionale; qualunque tipo di danno deve essere assicurato: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e si impegna a tenerla accesa e valida per tutta la durata dell'incarico conferito.

Tale polizza professionale è tuttora valida ed efficace.

Ai fini assicurativi l'attività professionale comprende i seguenti ambiti:

- attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria e gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali (ad es. l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni);
- la consulenza o assistenza stragiudiziali;
- la redazione di pareri o contratti;
- l'assistenza del cliente nello svolgimento di attività di mediazione o di negoziazione assistita.

Art. 8 - Nella redazione della fattura finale, il legale deve attenersi a quanto indicato nel preventivo dallo stesso proposto e di quanto segue:

- a) qualunque sia l'esito della causa in oggetto il compenso spettante al legale si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito con il presente disciplinare;
- b) al fine di consentire al Comune il controllo della spesa, il legale incaricato si obbliga ad astenersi dall'espletamento di prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa; qualora, per cause imprevedibili all'atto del presente affidamento di incarico, il corrispettivo pattuito risultasse insufficiente per il proseguo della difesa, il legale incaricato dovrà avvertire tempestivamente il Comune affinché quest'ultimo possa assumere l'impegno di spesa integrativo; in mancanza di tale impegno integrativo, il legale, previa comunicazione scritta, è sollevato dalla particolare incombenza relativa al maggior esborso.
- c) in caso di vittoria del Comune nel giudizio con spese a carico della controparte, liquidate in misura superiore a quella pattuita nell'atto di incarico, il legale incaricato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte, senza nulla pretendere dal Comune ;
- d) in ipotesi di cui al precedente punto c):
1. nel caso in cui il recupero di quanto liquidato a carico della controparte non dovesse avere esito positivo, il corrispettivo dovuto dal Comune sarà comunque pari a quello pattuito;
 2. nel caso in cui il recupero di quanto liquidato a carico della controparte abbia esito positivo, il legale incaricato è tenuto a rimborsare al Comune gli eventuali acconti sull'onorario già liquidati;
 3. è fatto salvo il diritto del legale di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente;

Art. 9 - Ai fini della presentazione della fattura si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 del codice civile o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. A proposito, il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito allegando il provvedimento giurisdizionale. In tale sede il legale incaricato ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive eventualmente necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il comune.

Art. 10 - Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato; in ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente disciplinare per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del comune. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

Art 11 - La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce accettazione formale dell'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolati e delle clausole contenute nel presente disciplinare, nonché di tutte le disposizioni contenute nel regolamento approvato con la deliberazione di G.C. n. 14 del 3.02.2017, che l'incaricato

dichiara di conoscere ed accettare.

Art. 12 - Ai sensi del – GDPR 2016/679 il Comune informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia (si allega informativa).

Il Responsabile della protezione dei dati è la Torange Via Santas Sabina, 2 – Genazzano Pec toorange@pec.it – mail@toorange.it

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e del D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.

Titolare del trattamento è unicamente il Comune di Palestrina (RM).

Il professionista, pertanto, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'incarico e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento dell'incarico stesso, come espressamente previsto dagli articoli successivi.

Il professionista dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato dei propri incaricati del trattamento e di eventuali propri responsabili del trattamento.

Art.14 -FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione del contenzioso si cui al presente contratto.

Art. 15 - DURATA DEL TRATTAMENTO

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

Art.16 - DATI TRATTATI DAL RESPONSABILE

Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto potrà trattare, tramite sistemi analogici e/o digitali, i dati personali [nonché i dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento Europeo 2016/679] degli interessati coinvolti nelle attività di cui al contratto.

Art.17 - CATEGORIE DI INTERESSATI

Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono i soggetti di cui al contenzioso per cui il professionista è tenuto a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

Art.18 - RICORSO AD “ALTRI RESPONSABILI”

Il Titolare consente al professionista, nominato Responsabile del trattamento, il ricorso ad “altri responsabili” per lo svolgimento di attività propedeutiche o strumentali all’oggetto del contratto, con l’obbligo, da parte del professionista, di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di “altri responsabili” del trattamento, così da consentire l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli “altri responsabili” del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il professionista nominato Responsabile esterno conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi degli “altri responsabili”.

Art. 19 - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

In virtù della designazione attribuita, il professionista, quale Responsabile, ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo, è necessario che il Responsabile del trattamento:

tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
garantisca che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
- rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
- tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
- assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell’Unione, relativa alla protezione dei dati;

- si attivi per garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 20 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti fanno espresso rinvio alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e a quelle del regolamento comunale vigente.

Il professionista prende atto che gli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Palestrina approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 19.12.2013, che il legale dichiara di conoscere e si estendono anche al predetto incaricato e conseguentemente lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti dichiarano che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta costituiscono causa di risoluzione ipso iure del presente contratto.

Per le finalità di cui alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii. l'Avv. _____ dichiara di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad e con ex dipendenti del Comune di Palestrina che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter del D.Lgs 165/2001. Tale dichiarazione vale per le finalità anti – *pantouflage - revolving doors*.

Art. 21 - Il Professionista si impegna a mantenere la più ampia riservatezza su quanto concerne i dati, le notizie e, in genere, le attività connesse all'esecuzione del presente Contratto, nel rispetto della nuova normativa della privacy.

E' fatto pertanto divieto al Professionista di comunicare o divulgare qualsiasi tipo di informazione o notizia inerente l'incarico ed alla relativa attività di cui sia venuto/a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto, e ciò, anche successivamente alla scadenza del Contratto.

Art. 22 – Il Professionista, ai sensi dell'art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, così come modificata dal D.L. 12.11.2010 n.187, si obbliga a rendere tracciabili i flussi finanziari di cui al presente contratto ed a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché a comunicare entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Lo stesso provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il Professionista si obbliga altresì ad inserire analoga clausola nei contratti sottoscritti con i propri collaboratori/incaricati . Il presente contratto e quelli con esso collegati si risolverà ipso iure e per colpa esclusiva del professionista nel caso di transazioni eseguite senza che il medesimo professionista abbia adempiuto a quanto sopra stabilito e/o non si sia avvalso di banche o della soc. Poste Italiane s.p.a. ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 23 - Il presente Contratto è retto, regolato ed interpretato sulla base della legge vigente. Ogni controversia nascente dal presente Contratto o ad esso relativa, incluse le controversie relative all'esistenza, alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, all'inadempimento o alla risoluzione dello stesso Contratto, sarà devoluta in via esclusiva al giudice competente del Foro di Tivoli.

Il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Le parti convengono fin d'ora espressamente che le spese di registrazione saranno interamente poste a carico della parte richiedente.

Il presente Contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificata dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li _____

Il legale incaricato

Avv. _____

Il Segretario Generale

Dr.ssa Daniela Glonfoni

